



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 17

del Consiglio comunale

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: approvazione del Regolamento comunale per la fornitura del teleriscaldamento comunale.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **quattordici** del mese di **novembre**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
3. Cecco Christian - Consigliere Comunale
4. Cecco Denis - Consigliere Comunale
5. Cemin Mariuccia - Consigliere Comunale
6. Corona Andrea - Consigliere Comunale
7. Corona Clelia - Consigliere Comunale
8. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale
9. Loss Renato - Consigliere Comunale
10. Loss Walter - Consigliere Comunale
11. Perotto Gaspare - Consigliere Comunale
12. Rattin Giulia - Consigliere Comunale
13. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale
14. Zortea Alberto - Consigliere Comunale
15. Zurlo Nicola - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che il nuovo Comune di Canal San Bovo non ha a tutt'oggi approvato un Regolamento per la fornitura del servizio di teleriscaldamento presente sul territorio della frazione di Canal San Bovo;

Preso atto che alla rete del teleriscaldamento sono attualmente allacciate n. 10 utenze, di cui n. 10 pubbliche;

Ritenuto opportuno adottare un regolamento che stabilisca uniformemente la disciplina della fornitura del servizio alla rete di teleriscaldamento a servizio delle utenze che sul territorio di Canal San Bovo faranno richiesta di allacciamento alla rete esistente e per eventuali implementazioni, demandando a successivo provvedimento l'approvazione del nuovo impianto tariffario;

Esaminata in ogni sua parte la proposta di regolamento comunale per la fornitura del servizio di teleriscaldamento esistente sul territorio nella frazione di Canal San Bovo composto da n. 11 articoli e relativi allegato schema di convenzione, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole Responsabile dell'Ufficio Tributi - Entrate in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti favorevoli n.11, contrari n.0, astenuti n.0, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento comunale per la fornitura del servizio di teleriscaldamento comunale esistente sul territorio della frazione di Canal San Bovo, composto da n. 11 articoli e relativo allegato schema di convenzione, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente regolamento ha decorrenza dal 01.01.2020;
3. di demandare, per quanto di competenza, al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Servizi ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
4. di dare atto che con separata ed autonoma votazione (favorevoli n. 11, contrari n.0, astenuti n. 0 la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2 ed in ogni caso soggetta a pubblicazione per dieci giorni consecutivi, al fine di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2020 con l'iscrizione nello stesso della previsione di entrata;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **15/11/2019** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **25/11/2019**.

Canal San Bovo, lì 15/11/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 15/11/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **14.11.2019** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

approvazione del Regolamento comunale per la fornitura del teleriscaldamento comunale.

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 14/11/2019

IL RESPONSABILE

F.to (Debora Castellaz)

<i>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</i>

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 14/11/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

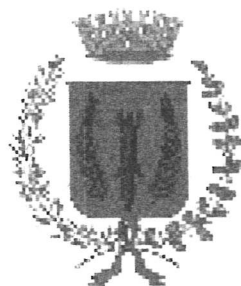
<i>ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</i>

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 14/11/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)



**Comune di Canal
San Bovo**

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
DI
FORNITURA
DEL
SERVIZIO
DI
TELERISCALDAMENTO
COMUNALE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 17 di data 14/11/2019



INDICE

Art. 1 Definizioni	1
Art. 2 Competenze e limiti di fornitura	1
Art. 3 Contratto	2
Art. 4 Caratteristiche della fornitura	3
Art. 5 Misure e relative apparecchiature	4
Art. 8 Prezzo del servizio	5
Art. 9 Fatturazione	5
Art. 10 Norme particolari	5
Art. 11 Elezione di domicilio	5
Art. 12 Aggiornamenti al Regolamento	5
Art. 13 Entrata in vigore	5
All. 1 – Bozza di Contratto	

Art. 1

Definizioni

TELERISCALDAMENTO: impianto di produzione e distribuzione sul territorio, di calore per soddisfare il fabbisogno termico di più fabbricati.

UTENTE O UTENZA: il proprietario, il condominio, il titolare del diritto d'uso dell'edificio/alloggio o di un insieme di edifici/alloggi, dotato di proprio impianto di distribuzione del calore per uso riscaldamento, che sia allacciato ad un punto della rete di Teleriscaldamento tramite sottostazione termica; attualmente è possibile l'allaccio di soli edifici pubblici o di proprietà comunale autorizzati dall'autorità nazionale competente in materia.

SOTTOUTENTE O SOTTOUTENZA: due o più utenze con contratto singolo di fornitura di calore allacciate ad una sottostazione termica comune.

RETE PRINCIPALE: il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dalla centrale di produzione termica, trasportano il calore, sotto forma di acqua calda, alle sottostazioni.

PUNTO DI CONSEGNA: punto immediatamente a valle delle valvole di sezionamento in uscita della sottostazione termica.

SOTTOSTAZIONE TERMICA: il complesso di apparecchiature per mezzo delle quali viene ceduto calore dalla rete di distribuzione principale all'impianto di riscaldamento di proprietà dell'utente.

IMPIANTO INTERNO: il complesso delle tubazioni ed apparecchiature di proprietà dell'utente, a valle del punto di consegna.

CONTRATTO DI FORNITURA: il Contratto che regola i rapporti tra l'Utente e il Comune.

VOLUME VUOTO PER PIENO: volume lordo dell'edificio/alloggio espresso in mc, (VVP) calcolato al filo interno delle mura perimetrali, maggiorato del 20% per tener conto dello spessore delle mura stesse e dei solari. Tramezzi, muri portanti e pilastri, sono pertanto considerati come volumi riscaldati. In caso di presenza di più utenti in un fabbricato, VVP è ripartito nell'ordine, in base a: 1. Millesimi di proprietà 2. Superficie dell'alloggio.

POTENZA IMPEGNATA (PIkW): potenza dell'utenza (espressa in kW), definita dalla relazione: $PIkW = 47 \times (VVP/1000)$ ove 47 è il valore della potenza termica di progetto (riferita a 1.000 mc) per la zona climatica dell'utenza, avuto riguardo del Teleriscaldamento anche dell'acqua calda sanitaria.

POTENZA ASSEGNATA: potenza nominale della sottostazione termica.

Art. 2

Competenze e limiti di fornitura

1. Il Comune si impegna, tramite la propria rete di Teleriscaldamento, a fornire calore utilizzando come vettore acqua calda, per gli usi di riscaldamento ambiente e di produzione di acqua calda per uso sanitario, a tutti gli Utenti pubblici autorizzati dal Comune di Canal San Bovo.
2. L'allaccio dell'Utente, dalla Rete fino alla sottostazione compresa, è eseguito a cura e carico del Comune, che ne rimane proprietario a tutti gli effetti.
3. Il Comune provvede, con diritto esclusivo, ad installare, mantenere, modificare e controllare detto allaccio e ad esercirlo secondo la necessità del servizio.
4. L'allaccio consiste in n° 2 tubazioni per acqua calda (andata/ritorno) connesse alla Rete

Principale e collegate alla sottostazione termica, in cui risulta installato uno scambiatore di calore per il trasferimento dell'energia termica all'impianto dell'utente ed un contatore di calore per la misura dell'energia termica erogata.

5. È fatto obbligo all'Utente di adeguare a propria cura e spese il proprio impianto interno, alle vigenti norme di sicurezza, ivi compreso il collegamento alla sottostazione termica per la cessione dell'energia proveniente dalla rete di distribuzione.
6. Il Comune resta comunque estraneo da ogni responsabilità per possibili danni a persone e/o a cose, derivanti da anomalie e/o non rispondenza a norme di legge dell'impianto interno.
7. L'utente come sopra identificato per ottenere la predisposizione delle tubazioni all'interno della proprio immobile, l'Utente deve presentare richiesta scritta al Comune, avvalendosi del prestampato allegato al presente regolamento (pre-contratto).
8. L'utente come sopra identificato per ottenere la fornitura di calore, l'Utente deve presentare richiesta scritta al Comune, avvalendosi del prestampato allegato al presente regolamento (contratto).
9. Il Comune si riserva di accettare anche documentazione giudicata equivalente a quella indicata, ferma restando l'estraneità dello stesso per possibili danni a persone e/o a cose, derivanti dalla non rispondenza a norme di legge della documentazione in argomento.

Art. 3 Contratto

1. Il Contratto tra Comune ed Utente sarà stipulato in conformità al contratto, allegato al presente regolamento ed approvato dal Comune di Canal San Bovo.
2. Il Contratto ha inizio dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di anni cinque; successivamente esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, agli stessi termini e condizioni, salvo disdetta di una delle parti, da darsi con lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima dalla scadenza.
3. Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, secondo comma della vigente legge sul Registro (DPR 26.10.1972 n. 634) ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico del richiedente.
4. Il costo dell'allaccio comprendente il collegamento alla rete e l'installazione della sottostazione termica, che rimarrà di proprietà del Comune, sarà a carico del Comune di Canal San Bovo. La manutenzione e la gestione della sottostazione termica sarà a carico del Comune di Canal San Bovo.
5. L'Utente si impegna ad utilizzare il calore solo per gli usi previsti dal Contratto; non può cedere il calore a terzi, né può utilizzarlo per propri scopi in locali od ambienti diversi da quelli indicati nel Contratto.
6. L'Utente si impegna ad utilizzare il calore fornitogli dal Comune esclusivamente per i propri fabbisogni connessi agli usi concordati.
7. Il punto di consegna del calore si intende ad ogni effetto, quello immediatamente a valle della sottostazione termica. La porzione di impianto a valle del punto di consegna costituisce l'impianto interno.
8. A seguito della sottoscrizione del Contratto, il Comune si riserva di comunicare all'Utente la data di attivazione dell'utenza, corrispondente all'effettiva disponibilità del calore per l'Utente.

Art. 4
Caratteristiche della fornitura

1. La fornitura di calore per uso riscaldamento e per produzione di acqua calda per uso sanitario a ciascun Utente, è effettuata nel rispetto delle caratteristiche seguenti:
 - a) Acqua calda uso riscaldamento: la temperatura nominale di mandata è stabilita in 75°C con variazione di $\pm 10^{\circ}\text{C}$, in funzione delle condizioni climatiche; il massimo è fornito allorché la temperatura esterna è inferiore o uguale a -10°C (il minimo corrisponde ad una temperatura esterna uguale o superiore a $+15^{\circ}\text{C}$); la potenza termica erogata è quella massima stabilita contrattualmente.
 - b) Acqua calda uso sanitario: fornita e contabilizzata secondo le modalità di quella per uso riscaldamento.
2. Il Comune, inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà variare le condizioni di cui ai precedenti capoversi, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - specifiche disposizioni di legge in materia.
3. Il Comune si impegna a porre in essere ogni cura al fine di garantire la continuità della fornitura di calore, restando sollevato da ogni responsabilità per accidentali interruzioni del Servizio, compresi eventuali danni conseguenti, non imputabili ad imperizia o negligenza del Comune stesso.
4. Solo in caso di forza maggiore, quale ad esempio interruzione dell'erogazione di energia elettrica, ovvero guasti accidentali sulla Rete di distribuzione, il Comune è sollevato dall'obbligo di continuità della fornitura del calore.
5. Inoltre, il Comune ha la facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la fornitura del calore per gravi e motivate ragioni di esercizio.
6. Le interruzioni di cui sopra devono essere limitate al tempo strettamente necessario e indispensabile; e, salvo casi di necessità urgenti, queste saranno precedute da idonea comunicazione anche a mezzo stampa o simili.

Art. 5
Misure e relative apparecchiature

1. Il sistema di misura è costituito presso la sottostazione termica. Il consumo termico è espresso in kWh.
2. La lettura avverrà almeno tre volte all'anno manualmente o automaticamente e sarà rilevata dagli addetti dell'Amministrazione Comunale.
3. Ogni tentativo di alterazione delle misure o di modifica delle apparecchiature allo scopo di sottrarre calore, di prelevare calore contrattualmente non previsto, ovvero con modalità difformi dall'art. 4, nonché la sottrazione di acqua calda dal circuito primario, dà facoltà al Comune di risolvere il contratto con l'utente, salvo ogni ulteriore diritto.
4. In particolare costituisce alterazione della misura la manomissione dei sigilli posti sui contatori.
5. L'utente può richiedere la verifica degli apparecchi di misura, con onere a proprio carico qualora l'entità dell'errore di misura sia compreso entro $\pm 10\%$.
6. Qualora l'errore di misura superi il limite del $\pm 10\%$, si procederà al conguaglio degli importi erroneamente fatturati limitatamente agli ultimi 12 mesi di prelievo antecedenti la data di accertamento dell'errore.
7. A fronte di misurazioni inattendibili il consumo è calcolato mediante equi confronti degli ultimi

3 anni con periodi analoghi in rapporto, per quanto concerne il riscaldamento ambientale, ai gradi giorno del periodo considerato.

8. Le misure sono eseguite nel rispetto delle clausole seguenti:

- a) misura del calore: l'unità di misura del calore è il kWh;
- b) misura della portata: l'unità di misura della portata è il mc/h o il suo sottomultiplo l/h;
- c) misura della temperatura: l'unità di misura della temperatura è il °C (grado centigrado).

Art. 6

Prezzo del servizio

- 1. Il Comune praticherà per la somministrazione di calore un'unica tariffa determinata con la seguente formula: **copertura integrale dei costi.**
- 2. Le tariffe indicate così come le somme dovute all'atto della firma del Contratto, sono soggette ad IVA e defiscalizzazione di legge nonché, ove dovuto, all'imposta di bollo. Vengono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3. I contratti in essere alla data di approvazione del presente Regolamento rimangono in vigore fino alla loro scadenza e si applicano le norme e le tariffe stabilite con deliberazione annuale della Giunta Comunale del Comune di Canal San Bovo.

Art. 7

Fatturazione

- 1. La fatturazione del calore è effettuata alle condizioni contrattuali di fornitura.
- 2. La fatturazione decorrerà dalla data di attivazione dell'utenza, corrispondente all'effettiva disponibilità del calore per l'Utente, così come comunicato dal Comune all'Utente.
- 3. È facoltà del Comune variare, anche in corso di Contratto, le scadenze e le modalità di fatturazione.
- 4. L'utente deve effettuare il pagamento delle fatture entro il termine indicato sulle fatture stesse.
- 5. Eventuali reclami o contestazioni non danno in nessun caso diritto a differire ed a sospendere i pagamenti. Le eventuali rettifiche saranno eseguite con separata bolletta di rimborso o di addebito.
- 6. Il Comune, in caso di persistenza dello stato di insolvenza di un Utente, trascorsi 15 giorni dalla data di invio del sollecito, inoltrato a mezzo raccomandata A/R, si riserva il diritto di procedere alla riduzione del servizio in termini di legge fermo restando il diritto a riscuotere i relativi crediti e la rifusione dei danni eventuali e delle maggiori spese di esazione e di mano d'opera nel caso venga sospesa e poi riattivata la fornitura. Sulla somma dovuta saranno applicati gli interessi legali a partire dalla data di scadenza di cui al comma 4 e una penalità contrattuale per mancato pagamento pari al 10% di quanto dovuto per il Servizio Teleriscaldamento, verrà inoltre richiesto il rimborso di eventuali spese postali/di notifica/legali sostenute dall'Ente.
- 7. L'eventuale nuova attivazione dell'utenza sarà effettuata a spese dell'Utente e previo pagamento degli importi progressivi dovuti, anche se il nuovo Utente è diverso dal precedente.

Art. 8

Norme particolari

1. Il Contratto si intende risolto di pieno diritto senza corresponsione di danno alcuno, nel caso in cui, per qualsiasi ragione o causa, la rete del Teleriscaldamento, in tutto od in parte, dovesse essere rimossa dal luogo originario, sia esso terreno pubblico o privato, per il fatto non dovuto al Comune.
2. In questa eventualità il Comune invia, con due mesi di anticipo, la comunicazione della data di risoluzione del Contratto.
3. Il personale del Comune o dallo stesso delegato ha diritto d'accesso, in qualsiasi momento, per controllo e verifiche alle apparecchiature con preavviso di 24 ore.
4. In caso di mancato accesso per indisponibilità dell'Utente, verificatosi per due volte consecutive, il Comune si riserva di procedere alla temporanea riduzione della fornitura come previsto dalla legge.
5. L'Utente che non intenda più avvalersi del servizio di Teleriscaldamento è tenuto 90 giorni prima a darne tempestiva comunicazione al Comune, a mezzo lettera raccomandata o presentandosi presso l'ufficio del Comune, per ottenere la lettura finale, e la chiusura dell'utenza, previo congruaggio delle somme dovute fino all'atto della effettiva chiusura dell'utenza.

Art. 9

Elezione di domicilio

1. Le parti eleggono il proprio domicilio in Canal San Bovo, Via Roma, 58- 38092 CANAL SAN BOVO (TN), Foro competente ed esclusivo sarà quello di Trento.

Art. 10

Aggiornamenti al Regolamento

1. Il presente Regolamento, potrà essere aggiornato o modificato, in ossequio a nuove disposizioni normative e/o legislative ovvero per recepire eventuali modifiche migliorative del servizio.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Via Roma, 58 – 38050 CANAL SAN BOVO (TN)
C.F. 00316270222 P.IVA 00256240227 n. - tel. 0439/719903
e-mail Ufficio Tributi <tributi@comune.canalsanbovo.tn.it>
PEC: comune@pec.comune.canalsanbovo.tn.it
Sito Internet: www.canalsanbovo.net

Marca da Bollo

€

16,00

Convenzione per “Allaccio e Fornitura Calore Rete di Teleriscaldamento del Comune di Canal San Bovo”

TRA

Il Comune di Canal San Bovo (C.F. 00316270222 e P.IVA 00256240227) con sede in Canal San Bovo (TN) Via Roma, 58 – di seguito FORNITORE, nella persona del Signor ALBERT RATTIN nato a Feltre (BL) il 08.07.1986 residente a Canal San Bovo (TN) in Via Danoli il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente di cui sopra nella sua qualità di Sindaco pro tempore

E

_____ (C.F. _____ e P.IVA _____) con sede a Canal San Bovo, (TN) in Via _____ - di seguito UTENTE, nella persona del Signor _____ nato a _____ il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente di cui sopra

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Comune di Canal San Bovo si impegna a fornire continuativamente e senza interruzione, l'energia termica necessaria all'utente attraverso l'impianto di teleriscaldamento comunale.

Il Fornitore fornisce l'energia termica (calore) mediante la rete di Teleriscaldamento per gli usi di riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda igienico-sanitaria, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento.

Il fluido vettore del calore sul lato PRIMARIO è costituito da acqua calda, ad una temperatura, in dipendenza della temperatura esterna compresa tra 70° e 80°. Nel periodo estivo le temperature potranno essere convenientemente ridotte, per limitare le perdite di rete.

La fornitura di calore viene effettuata previo accertamento che l'impianto interno dell'Utente è conforme alle norme tecniche vigenti in materia di impianti termici sulla base di idonea documentazione esibita dall'Utente.

Art. 2 — Durata

La presente convenzione e le clausole in essa contenute sono valide dal _____ data di avvio della fornitura e fino al _____.

L'utente si riserva inoltre il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione per qualsiasi motivata ragione mediante semplice preavviso di gg. 90.

Art. 3 - Luogo della Fornitura

Sede _____, 38050 Canal San Bovo.

Art. 4 — Accessibilità sottostazioni

La sottostazione d'utenza (scambiatore acqua/acqua) fa parte della rete di teleriscaldamento; la gestione e la manutenzione sono in capo al Comune di Canal San Bovo. L'alimentazione elettrica è a cura dell'utente.

Art. 5 — Rilevazione dei Consumi

L'unità di misura del calore fornito è il kilowattora termico (kWh).

La determinazione dei consumi avviene unicamente sulla base della lettura del contatore generale installato nella sottostazione termica, rilevata quadrimestralmente dal personale incaricato dal Fornitore, o rilevata quadrimestralmente tramite telelettura.

Il Fornitore si riserva la facoltà di accettare eventuali letture dell'Utente; in quest'ultimo caso, l'Utente si dichiara disponibile a comunicare al Fornitore la lettura del proprio contatore, nei modi che saranno indicati.

In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, il Fornitore sostituirà l'apparecchiatura e il consumo verrà calcolato in via presuntiva, relativamente al periodo intercorrente tra la data di sostituzione del misuratore e la data dell'ultima lettura conguagliata e comunque per un periodo massimo non superiore a tre mesi. Il calcolo sarà effettuato, in primo luogo, sulla base dei consumi storici ove esistenti, e si terrà in considerazione il numero di gradi/giorno (come definiti dal DPR 412/93) registrati nel periodo in esame.

Il Fornitore ha diritto di accesso nei locali dell'Utente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. Le spese per la verifica degli apparecchi di misura, richieste dall'Utente, sono a carico del medesimo se gli errori risultano compresi entro i limiti di tolleranza del +/- 10%. Se nella verifica si riscontrassero invece errori maggiori di detto limite di tolleranza, il rimborso dovuto all'Utente, valutato in base all'errore accertato, si computerà considerando il periodo medio precedente dall'ultima lettura fino alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio di misura difettoso.

Tale ricostruzione terrà conto del consumo medio giornaliero del periodo in cui l'apparecchio di misura ha funzionato. L'arresto del funzionamento dell'apparecchio di misura, constatato direttamente dal Fornitore o su segnalazione dell'Utente, darà luogo al ricalcolo dei consumi presunti limitatamente al periodo dell'arresto con riferimento ai consumi medi giornalieri. Qualora l'utenza sia stata allacciata da meno di un anno ma da almeno sei mesi, il computo dell'energia prelevata sarà effettuato sulla base di consumi precedenti l'arresto dell'apparecchio di misura, o di quelli successivi alla riattivazione. Qualora vengano rilevate manomissioni negli impianti o nell'apparecchio di misura, tali da consentire un prelievo incontrollato di energia, l'Utente, fatta salva nei suoi confronti l'azione penale, è tenuto al pagamento dell'energia secondo le modalità descritte in precedenza, nonché al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute dal Fornitore.

Articolo 6. Condizione Tariffarie

Per ogni lettura di energia termica totalizzata sarà addebitata una tariffa calcolata in base alle disposizioni previste dalla delibera di Giunta che annualmente approva le tariffe.

Articolo 7. Fatturazione

Le fatture sono emesse con frequenza quadrimestrale in base ai consumi rilevati direttamente dal Fornitore. In carenza di rilevazione diretta, il Fornitore è autorizzato ad emettere fatture d'acconto il cui importo sarà determinato sulla base dei consumi pregressi dell'utenza.

Le fatture di conguaglio saranno emesse con la fatturazione del periodo immediatamente successivo a quello in cui sia stata effettuata la rilevazione. Il Fornitore può modificare dette modalità di fatturazione, dandone congruo preavviso all'Utente anche mediante avviso pubblico.

Articolo 8. Pagamenti

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura nei termini e con le modalità indicate nella stessa. Decorso il termine di scadenza, il Fornitore, ferma restando la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere il contratto dandone congruo preavviso all'Utente, addebiterà gli interessi di mora nella misura del tasso legale. Il ripristino della somministrazione temporaneamente interrotta per morosità è in ogni caso subordinato al versamento di quanto dovuto al Fornitore nonché al rimborso delle spese di riallaccio così come predeterminate.

L'Utente moroso è tenuto al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e al rimborso dei costi sostenuti per l'eventuale recupero credito o per la sospensione o riattivazione della fornitura. Sulla somma dovuta saranno applicati gli interessi legali a partire dalla data di scadenza della fattura ed una penalità contrattuale per mancato pagamento pari al 10% di quanto dovuto per il Servizio Teleriscaldamento, verrà inoltre richiesto il rimborso di eventuali spese postali/di notifica/legali sostenute dall'Ente

In ogni caso il Fornitore si riserva la facoltà di avvalersi di ogni azione, anche coattiva, ritenuta utile ai fini del recupero del proprio credito nei confronti degli utenti morosi.

Articolo 9. Garanzie

L'Utente, se richiesto, versa, al momento della stipula, un acconto sui futuri consumi, commisurato all'entità della fornitura e periodicità di fatturazione, con conguaglio finale, secondo criteri predeterminati. L'importo potrà essere aumentato nel corso del Contratto qualora risulti inadeguato e sarà rimborsato o conguagliato al termine della fornitura con eventuali importi dovuti dall'Utente per residuo consumo o per eventuali danni agli impianti.

Il Fornitore potrà richiedere, in casi eccezionali, anche in corso di Contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata con Enti di suo gradimento, commisurata al fatturato medio di quattro periodi di fatturazione, calcolato in base ai consumi medi di ogni tipologia di utenza o in base ai consumi specifici di ciascun Utente, nonché sull'eventuale debito già maturato all'atto della richiesta. Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di richiedere aggiornamenti della garanzia di cui al precedente capoverso, in funzione delle variazioni tariffarie intervenute, oppure delle eventuali modifiche dei consumi dell'utenza in corso di vigenza del contratto.

Articolo 10. Durata del Contratto di Fornitura

La durata del presente contratto è fissata in anni 5 (cinque), tacitamente rinnovabile annualmente salvo disdetta scritta da comunicare tramite raccomandata A/R 90 gg. prima della scadenza da ambo le parti.

Articolo 11. Cessione, Subentro, Recesso e Risoluzione del Contratto

Il Fornitore può cedere il contratto ad altra impresa.

È consentito il subentro da parte di terzi, previa comunicazione al Fornitore, in forza di idoneo titolo di utilizzo dei locali oggetto della fornitura.

È consentito il recesso anticipato da parte degli aventi causa nella successione del titolare del contratto, purché siano trascorsi almeno 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e con addebito delle spese di disinstallazione delle apparecchiature di scambio termico.

Il Fornitore potrà risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio oltre che nel caso di cui all'art. 1456 c.c., con addebito immediato dei corrispettivi dovuti sino alla scadenza e degli eventuali maggiori danni nei seguenti casi:

- quando gli impianti dell'Utente provochino alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete e/o alle condizioni di distribuzione di energia termica;
- quando l'Utente si opponga alle ispezioni da parte del personale del Fornitore;
- per violazione, da parte dell'Utente, degli artt. 8, 9 e 11 del presente Contratto;
- per prelievo fraudolento dell'energia termica;
- ogni qualvolta il Fornitore venga a conoscenza, successivamente alla stipula del Contratto, che l'Utente abbia presentato una dichiarazione falsa, alterata, non veritiera, o che comunque detenga l'immobile senza titolo legittimo.

In caso di inadempienza del Fornitore alle obbligazioni nascenti dal presente contratto l'Utente ha diritto di risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore.

Articolo 12. Foro Competente

Il foro competente per le controversie inerenti al rapporto di somministrazione è quello di Trento.

Articolo 13. Norme Applicabili

La fornitura di energia termica è regolata:

1. dalle presenti condizioni generali;
2. dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti;
3. dalle condizioni speciali richiamate nei singoli contratti di utenza;

I principi fondamentali e le modalità operative cui si ispira l'attività del Fornitore ed i mezzi di tutela dell'Utente sono contenuti nella "Carta del servizio", che costituisce parte integrante delle presenti condizioni generali di fornitura.

Articolo 14. Richieste di Informazione e Reclami dell'Utente

L'Utente può ottenere informazioni presso gli uffici del Fornitore ed inoltrare richieste di chiarimento o eventuali reclami, che saranno evasi sollecitamente.

Articolo 15. Comunicazioni

Le comunicazioni dirette individualmente all'Utente verranno effettuate all'indirizzo di fornitura o presso il domicilio eletto dallo stesso e quelle che interessano la totalità degli utenti verranno effettuate tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi riportati sulle bollette o tramite avviso all'albo telematico comunale.

Articolo 16. Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal comune di Canal San bovo in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Canal San Bovo, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Comune di Canal San Bovo.

Comune di Canal San Bovo

Il Sindaco

UTENTE PUBBLICO